



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 27 del 10/04/2017 della Giunta Comunale.

Oggetto: Determinazione delle sanzioni amministrative di cui agli Artt. 24 e 37 del D.P.R. 380/01.

L'anno duemiladiciassette addì dieci del mese di Aprile alle ore 14,00 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Accardi	Fabio	Sindaco	Presidente
Tambè	Andrea	Assessore	
Vetriolo	Giuseppe	Assessore	
Salvaggio	Alessandro	Assessore	
Bevilacqua	Luana	Assessore	

Sono assenti i Signori:

Assiste il Segretario Generale **Dott.ssa Anna Giunta**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Prof. Fabio Accardi** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: determinazione delle Sanzioni amministrative di cui agli artt. 24 e 37 del D.P.R. 380/01

IL CAPO DEL IV° SETTORE - servizio: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Premesso che:

Con l'entrata in vigore della Lr.16/2016 sono state recepite con modifiche, le disposizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ed in particolare l'art.24 come introdotto a modifica dal D.Lgs. n.222/2016 e l'art.37.

Andando per ordine si riporta che:

- **l'art.24** recita: " *La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.* 3. *La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.....omissis...* "
- **L'art. 37** recita: "Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità:
 - o 1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.
 - o 2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro.
 - o 3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2.
 - o 4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.
 - o 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di inizio attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.

Quanto sopra premesso, in considerazione che il legislatore implicitamente rimanda agli organi Comunali, la determinazione degli importi compresi tra valori minimi e valori massimi,

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

L'approvazione delle sanzioni amministrative, di cui agli artt. 24 e 37 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod., determinati così come segue:

SANZIONI DI CUI ALL'ART.24:

- casi nella specie: a) nuove costruzioni: € 464,00;
- casi nella specie: b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali: € 250,00;
- casi nella specie: c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma: € 100,00.

SANZIONI DI CUI ALL'ART.37:

- interventi di cui al comma 1): la misura della sanzione è di € 1.500,00;
- interventi di cui al comma 2): la misura della sanzione è di € 1.500,00;
- interventi di cui al comma 3): la misura della sanzione è di € 2.000,00;
- interventi di cui al comma 4): la misura minima della sanzione è di € 1.000,00;
- interventi di cui al comma 5): come per disposizione del medesimo comma (€ 516,00).

Barrafranca 07/04/14

Il Capo Settore
geom. Giuseppe ZUCCALA

PARERI

IL CAPO DEL IV° SETTORE:

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30 del 23/12/2000 si esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica.

Il Capo del IV Settore
geom. Giuseppe ZUCCALA

Barrafranca, li 07/04/14

IL CAPO SETTORE SERVIZI FINANZIARI:

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30 del 23/12/2000 si esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità contabile.

Il Capo Settore Finanziario

Barrafranca, li 7-04/14

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili degli Uffici;

RICONOSCIUTA la necessità di accogliere la superiore proposta di deliberazione per tutto quanto espresso in narrativa con voto unanime reso in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di approvare integralmente la superiore proposta, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo *con separata votazione palese, all'unanimità.*

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Prof. Fabio Accardi

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to ^{S.g.}Andrea Tambè

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Anna Giunta

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data _____ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE